

Regolazione dei sistemi semplici di produzione e consumo: la deliberazione 578/2013/R/eel

*Seminario organizzato da Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico,
Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. e Agenzia delle dogane e dei monopoli*

Milano, 11 giugno 2015

Roma, 18 giugno 2015

A. Galliani – G. Ciaccia

Direzione Mercati

Unità Produzione di energia, fonti rinnovabili ed efficienza energetica

Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico



La regolazione dell'Autorità in materia di SSPC

Elementi oggetto di discussione

Un sistema semplice di produzione e consumo (SSPC), in generale caratterizzati da un unico cliente finale e un unico produttore (salvo esplicite eccezioni), dovrebbe consentire un'efficiente produzione e consumo di energia elettrica nel medesimo sito.

➤ *Quali sono le configurazioni realizzabili in presenza di concessioni rilasciate ad alcuni soggetti per erogare il servizio di trasmissione e di distribuzione?*

➤ *Come e a quali fattispecie possono essere applicati gli oneri generali di sistema? Essi, a differenza delle tariffe di trasporto, non sono correlati all'utilizzo delle reti elettriche, essendo oneri parafiscali*

Queste discussioni hanno condotto a numerose definizioni, disegnando un quadro normativo complesso.

La stesse discussioni hanno riguardato anche le reti private, su cui sono ancora in corso dibattiti in merito alla possibilità di realizzazione (si vedano i sistemi di distribuzione chiusi).

Il complesso quadro normativo di riferimento


- Il decreto legislativo n. 79/99 (definizione di sistemi di autoproduzione e oneri generali di sistema applicati ai prelievi);
- Il decreto legislativo n. 115/08 (definizione di SEU e SEESEU);
- La legge n. 99/09 (oneri generali di sistema applicati al consumo, con esenzioni);
- Il decreto legislativo n. 56/10 (modifiche nella definizione di SEU e SEESEU; precisazione esenzioni a seguito della legge n. 99/09);
- Il decreto legge n. 91/14 e la legge n. 116/14 (introduzione dell'applicazione del 5% della parte variabile delle componenti A (tranne la A_E) e della componente MCT all'energia elettrica consumata e non prelevata.

Le varie tipologie di SSPC devono essere definite da leggi

I sistemi semplici di produzione e consumo

La deliberazione 578/2013/R/eel riguarda solo i Sistemi Semplici di Produzione e Consumo (SSPC) che **NON** rientrano tra le reti elettriche. L'Autorità ha razionalizzato le definizioni presenti nelle diverse leggi e ha definito le condizioni per l'accesso al sistema elettrico e l'utilizzo delle reti.

In modo banale, tali sistemi possono essere ricondotti al seguente schema:



Definizioni di base: cliente finale e produttore

Produttore di energia elettrica o produttore: persona fisica o giuridica che produce energia elettrica indipendentemente dalla proprietà dell'impianto. Egli è l'intestatario dell'officina elettrica di produzione, ove prevista dalla normativa vigente, nonché l'intestatario delle autorizzazioni alla realizzazione e all'esercizio dell'impianto di produzione.

Cliente finale: persona fisica o giuridica che non esercita l'attività di distribuzione e che preleva l'energia elettrica, per la quota di proprio uso finale, da una rete pubblica anche attraverso reti o linee private.

Non si fa mai riferimento ai titolari intesi come proprietari degli asset.

I SSPC

I *sistemi semplici di produzione e consumo (SSPC)* comprendono:

- a) i sistemi di autoproduzione (SAP);
- b) i sistemi efficienti di utenza (SEU);
- c) gli altri sistemi esistenti (ASE);
- d) i sistemi esistenti equivalenti ai sistemi efficienti di utenza (SESEU).

A loro volta nell'ambito dei SAP è possibile distinguere:


- a) le cooperative storiche dotate di rete propria;
- b) i consorzi storici dotati di rete propria;
- c) gli altri sistemi di autoproduzione (ASAP).

Gli ASSPC

Escludendo dai SSPC le cooperative storiche dotate di rete propria ed i consorzi storici dotati di rete propria, si ottengono gli altri sistemi semplici di produzione e consumo (**ASSPC**) che, pertanto, sono l'insieme delle seguenti sottocategorie di SSPC:

- a) gli altri sistemi di autoproduzione (ASAP);
- b) i sistemi efficienti di utenza (SEU);
- c) altri sistemi esistenti (ASE);
- d) i sistemi esistenti equivalenti ai sistemi efficienti di utenza (SEESEU) diversi dalle cooperative storiche e dai consorzi storici.

SISTEMI SEMPLICI DI PRODUZIONE E CONSUMO (SSPC)



Tipologia	Potenza max degli impianti di produzione	Obbligo di FER o CAR (*)	Vincoli di data	Vincoli di assetto
SESEU - A	Nessun limite. Non può superare il massimo tra 20 MW e la potenza all'1 gennaio 2014	Non necessario	Autorizzazioni chieste entro il 4 luglio 2008 e ottenute entro l'1 gennaio 2014	Produttore = cliente all'1 gennaio 2014 o alla data di entrata in esercizio se successiva
SESEU - B	20 MW	Sì	Autorizzazioni chieste entro il 4 luglio 2008 e ottenute entro l'1 gennaio 2014	1 cliente; 1 produttore (anche diverso); 1 unità di consumo; realizzati all'interno di un'area di proprietà o nella piena disponibilità del cliente
SESEU - C. Tipologia a termine, valida fino al 31 dicembre 2015.	Nessun limite. Non può superare il massimo tra 20 MW e la potenza all'1 gennaio 2014	Non necessario	Autorizzazioni chieste entro il 4 luglio 2008. Entrata in esercizio entro l'1 gennaio 2014	1 o più clienti nello stesso gruppo societario all'1 gennaio 2014; 1 o più produttori (anche diversi)
SEU	20 MW	Sì	Nessun limite	1 cliente; 1 produttore (anche diverso); 1 unità di consumo; realizzati all'interno di un'area di proprietà o nella piena disponibilità del cliente
ASAP	Nessun limite	Non necessario	Nessun limite	Consumo annuale almeno pari al 70% della propria produzione
ASE	Nessun limite	Non necessario	Entrata in esercizio entro l'1 gennaio 2014 (fatti salvi i casi in cui un sistema perde i requisiti originari e diventa ASE)	Nessuno

(*) FER = Fonti rinnovabili; CAR = cogenerazione ad alto rendimento per almeno la metà dell'energia elettrica

La procedura di qualifica

Le normative vigenti prevedono benefici tariffari (in termini di esonero parziale dal pagamento degli oneri generali di sistema) nel caso di SEU e SEESEU.

A tal fine occorre la qualifica rilasciata dal GSE. Più in dettaglio:

- a) nel caso di impianti già in esercizio, il produttore e il cliente finale presentano la richiesta di qualifica al GSE secondo modalità e tempistiche definite dal medesimo;
- b) nei casi di impianti che entreranno in esercizio, la procedura di qualifica viene attivata dopo la data di entrata in esercizio (entro 60 giorni).

I Sistemi in Scambio sul Posto (SSP)

- ✓ Nel caso di sistemi in scambio sul posto NON è necessario richiedere nessuna qualifica per poter beneficiare del trattamento previsto per i SEU (vds. decreto legge 91/14). Ciò è vero fino a che è vigente il contratto di scambio sul posto.
- ✓ I sistemi in scambio sul posto possono essere di due tipi:
 - a) gli **SSP-A**, definiti come ASSPC in regime di scambio sul posto caratterizzati da soli impianti alimentati da fonti rinnovabili e con una potenza installata complessiva non superiore a 20 kW;
 - b) gli **SSP-B**, definiti come ASSPC in regime di scambio sul posto non rientranti nella categoria di SSP-A.

La classificazione SSP-A o SSP-B, vigente dall'1 gennaio 2015*, è rilasciata in automatico dal GSE e dà diritto al trattamento previsto per i SEU, fino a quando è vigente il contratto di scambio sul posto.

* Per il 2014 vengono automaticamente classificati come SESEU-B.

Scala di priorità per la qualifica

Poiché ogni sistema potrebbe rientrare in più di una tipologia tra quelle sopra elencate, è necessario definire una *scala di priorità* per l'attribuzione della qualifica spettante ad un sistema semplice di produzione e consumo; tale priorità viene definita in modo da assegnare a ciascun sistema semplice di produzione e consumo la qualifica che, tra quelle spettanti, comporta il massimo beneficio possibile.

- i. SSP-A (qualifica automatica);
- ii. SSP-B (qualifica automatica);
- iii. SEESEU-A;
- iv. SEESEU-B;
- v. SEU;
- vi. SEESEU-C;
- vii. ASAP;
- viii. ASE.

Applicazioni tariffarie per gli ASSPC (1/2)

Tipologie di sistemi	Oneri di sistema dall'1/01/2014 e fino al 31/12/2014	Oneri di sistema dall'1/01/2015	Corrispettivo di trasmissione	Corrispettivo di distribuzione	Corrispettivo di dispacciamento
SSP-A	Pagamento della parte fissa in relazione al punto di connessione con la rete pubblica e della parte variabile per l'energia elettrica prelevata da rete pubblica	Come nel 2014	Pagamento della parte variabile per l'energia elettrica prelevata da rete pubblica	Pagamento della parte fissa in relazione al punto di connessione con la rete pubblica e della parte variabile per l'energia elettrica prelevata da rete pubblica	Pagamento della parte variabile per l'energia elettrica prelevata da rete pubblica
SEU SSP-B SESEU-A SESEU-B	Pagamento della parte fissa in relazione al punto di connessione con la rete pubblica e della parte variabile per l'energia elettrica prelevata da rete pubblica	Come nel 2014 + pagamento del 5% della parte variabile delle componenti tariffarie A (ad eccezione della AE) e MCT per l'energia elettrica consumata e non prelevata da rete pubblica	Pagamento della parte variabile per l'energia elettrica prelevata da rete pubblica	Pagamento della parte fissa in relazione al punto di connessione con la rete pubblica e della parte variabile per l'energia elettrica prelevata da rete pubblica	Pagamento della parte variabile per l'energia elettrica prelevata da rete pubblica
SESEU-C (valida fino al 31/12/2015)	Pagamento della parte fissa in relazione al punto di connessione con la rete pubblica e della parte variabile per l'energia elettrica prelevata da rete pubblica. Pagamento della MCT anche sull'energia elettrica consumata e non prelevata dalla rete pubblica	Come nel 2014 + pagamento del 5% della parte variabile delle componenti tariffarie A (ad eccezione della AE) per l'energia elettrica consumata e non prelevata da rete pubblica	Pagamento della parte variabile per l'energia elettrica prelevata da rete pubblica	Pagamento della parte fissa in relazione al punto di connessione con la rete pubblica e della parte variabile per l'energia elettrica prelevata da rete pubblica	Pagamento della parte variabile per l'energia elettrica prelevata da rete pubblica
ASAP ASE	Pagamento della parte fissa in relazione al punto di connessione con la rete pubblica e della parte variabile per l'energia elettrica complessivamente consumata.	Come nel 2014	Pagamento della parte variabile per l'energia elettrica prelevata da rete pubblica	Pagamento della parte fissa in relazione al punto di connessione con la rete pubblica e della parte variabile per l'energia elettrica prelevata da rete pubblica	Pagamento della parte variabile per l'energia elettrica prelevata da rete pubblica

Applicazioni tariffarie per gli ASSPC (2/2)

Nel caso di **SEU e SEESEU** le imprese distributrici e le società di vendita continuano ad applicare le tariffe con esclusivo riferimento all'energia elettrica prelevata da rete pubblica. Ad esse, con effetti dall'1 gennaio 2015, si somma il 5% della parte variabile delle componenti A (tranne la A_E) e della componente MCT.

Nel caso di **ASAP e ASE**:

- le imprese distributrici e le società di vendita continuano ad applicare le tariffe con esclusivo riferimento all'energia elettrica prelevata da rete pubblica
- il produttore presente si interfaccia con CCSE per regolare la differenza derivante dall'applicazione degli oneri generali di sistema all'energia elettrica consumata
- CCSE sta definendo le modalità operative e le tempistiche.

Il 5% delle A e MCT per SEU e SEESEU (1/3)

Nel caso di SEU e SEESEU (anche comprensivi di accumuli):

- per effetto del DL 91/14, all'energia autoconsumata e non prelevata da rete pubblica **si applica il 5% del valore unitario delle relative componenti A2, A3, A4, A5, As e MCT**, con l'unica eccezione dei sistemi con impianti alimentati da FER fino a 20 kW in scambio sul posto
- per dare attuazione alle disposizioni di cui al DL 91/14, occorrerebbe la misura dell'energia consumata e non prelevata dalla rete (a partire dalla misura dell'energia elettrica immessa, prelevata e prodotta), nonché interventi di revisione dei sistemi di fatturazione delle imprese distributrici e delle società di vendita. Attualmente i sistemi di fatturazione gestiscono solo immissioni e prelievi dalla propria rete e risulta impossibile disporre sin dal 2015 dei dati relativi all'energia elettrica consumata (con l'unica eccezione dei sistemi più rilevanti)

Il 5% delle A e MCT per SEU e SEESEU (2/3)

Il DL 91/14 consente di definire, per il 2015, un sistema alternativo di maggiorazioni delle parti fisse dei corrispettivi posti a copertura degli oneri generali di sistema. Sistema estendibile finché le quote applicate sono inferiori al 10%.

Con la deliberazione 609/2014/R/eel, l'Autorità ha:

- **definito un sistema di maggiorazioni forfetarie**, applicato da parte delle imprese distributrici (per il tramite delle società di vendita), della componente tariffaria A3 a valere dal **2015 nel caso di SEU e SEESEU connessi in BT o in MT** nella titolarità di soggetti non inclusi nell'elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica;
- previsto che **nel caso di SEU e SEESEU che presentano punti di prelievo in MT** nella titolarità di soggetti energivori e per tutti i punti di prelievo in AT e AAT, le **maggiorazioni siano determinate da CCSE** (non dai distributori) nell'ambito dei meccanismi per il riconoscimento delle agevolazioni o procedure ad hoc e sulla base dei dati di misura effettivi.

Il 5% delle A e MCT per SEU e SEESEU (3/3)

- Nel caso di SEU e SEESEU connessi in BT, nel 2015 si applica una maggiorazione forfetaria annua pari a **36 €/punto di connessione** (che può essere oggetto di revisione e comunque entro i 40 € annui).
- Nel caso di SEU e SEESEU connessi in MT a partire dal 2015 si applica una maggiorazione forfetaria annua pari a:

$$\text{Potenza} \times \text{ore} \times \alpha \times \text{Aliquota unitaria}$$

dove:

- ✓ **Potenza** è la potenza nominale dell'impianto di produzione di energia elettrica;
- ✓ **ore** è il numero di ore di riferimento differenziato per fonte ed è convenzionalmente posto pari a: 1000 per la fonte solare fotovoltaica; 3000 per la fonte idrica; 1800 per la fonte eolica; 7000 per le altre fonti;
- ✓ **α** è un parametro che tiene conto dell'incidenza dell'autoconsumo in sito sulla produzione totale di energia elettrica ed è convenzionalmente posto pari a 0,5 in sede di prima applicazione;
- ✓ **Aliquota unitaria** per l'anno 2015 è pari a 2,73 €/MWh.



Aspetti applicativi della regolazione dell'Autorità in materia di SEU/SEESEU

Elementi principali di un SEU/SEESEU

Un sistema qualificabile tra i SEU/SEESEU in generale è caratterizzato dalla presenza dei seguenti elementi principali:

- *uno o più **impianti di produzione di energia elettrica**;*
- *una o più **Unità di Consumo (UC)**;*
- *un **collegamento elettrico privato** che collega tra loro gli impianti di produzione e le unità di consumo che compongono il sistema;*
- *uno o più **punti di connessione alla rete elettrica**;*
- *un solo **produttore** (responsabile della gestione degli impianti di produzione), sia esso una persona fisica o giuridica o un insieme di persone giuridiche appartenenti allo stesso gruppo societario;*
- *un solo **cliente finale** sia esso una persona fisica o giuridica o un insieme di persone giuridiche appartenenti allo stesso gruppo societario.*

Unità di Consumo: definizione

unità di consumo (UC): insieme di impianti per il consumo di energia elettrica connessi ad una rete pubblica, anche per il tramite di reti o linee elettriche private, tali che il prelievo complessivo di energia elettrica relativo al predetto insieme sia utilizzato per un singolo impiego o finalità produttiva. Essa coincide con la singola unità immobiliare o con l'insieme costituito dalla singola unità immobiliare e dalle sue relative pertinenze qualora insistenti sulla medesima particella catastale o su particelle contigue. Il predetto insieme può anche coincidere con un insieme di unità immobiliari non legate da un vincolo pertinenziale a condizione che ricorrano entrambe le seguenti condizioni:

- sono unità immobiliari localizzate su particelle catastali contigue in un unico sito produttivo e nella piena disponibilità della medesima persona giuridica;
- sono unità immobiliari utilizzate per attività produttive di beni e/o servizi destinate in via esclusiva alla realizzazione, in quello stesso sito, di un unico prodotto finale e/o servizio.

L'Unità di Consumo (1/3)

La definizione di unità di consumo stabilisce, in generale, che:

$$\text{Unità di Consumo (UC)} = \textit{Unità Immobiliare};$$

Rispetto a questo criterio generale, il TISSPC prevede due casistiche in cui più unità immobiliari possono comunque essere classificate come un'unica unità di consumo.

CASO A:

in presenza di un'unità immobiliare e di sue pertinenze insistenti sulla medesima particella catastale o su particelle contigue si può ricomprendere il predetto insieme in un'unica unità di consumo

L'Unità di Consumo (2/3)

CASO B:

in presenza di più unità immobiliari non legate da vincolo pertinenziale, esse possono essere ricomprese in un'unica unità di consumo qualora siano verificate contemporaneamente le seguenti due condizioni:

- le *unità immobiliari* ricomprese nel predetto insieme devono essere localizzate su *particelle catastali contigue* all'interno di un unico sito produttivo e devono essere nella *disponibilità della stessa persona giuridica*. Tale disponibilità va intesa non solo nel senso di possesso di un titolo contrattuale che attesti il diritto di utilizzo di ciascuna delle predette unità da parte di una determinata persona giuridica, ma anche nel senso che la stessa persona giuridica coincida con il *cliente finale* (cioè deve essere il soggetto che utilizza l'energia elettrica fornita a quell'insieme di unità immobiliari per i propri consumi finali e deve essere l'intestatario del POD);
- le predette unità immobiliari devono essere utilizzate dalla medesima persona giuridica per attività produttive di beni e/o servizi destinate in via esclusiva alla realizzazione, in quello stesso sito, di un *unico prodotto finale e/o servizio*.

L'Unità di Consumo (3/3)

Riassumendo, quindi:

- qualora in un'unica unità immobiliare persone giuridiche distinte svolgano attività distinte, essa costituisce un'unica unità di consumo; rimane naturalmente ferma la necessità di verificare se l'accatastamento effettuato sia conforme con la vigente normativa catastale;
- qualora vi siano due o più unità immobiliari distinte, in ognuna delle quali i consumi di energia elettrica sono imputabili ad una distinta persona giuridica o ad un distinto prodotto e/o servizio, non è possibile considerare l'insieme di tali unità immobiliari come un'unica unità di consumo.

Unico prodotto finale e/o servizio

Nel caso in cui vi siano processi produttivi integrati che, a partire dalle stesse materie prime o utilizzando i medesimi impianti, consentono di ottenere più prodotti tra loro affini, questi ultimi ai fini del TISSPC sono concettualmente equiparabili a un “unico prodotto finale”.

L'Unità Immobiliare Urbana: definizione

La normativa catastale definisce l'unità immobiliare come ogni fabbricato, o porzione di fabbricato o insieme di fabbricati, ovvero un'area che appartenga allo stesso proprietario e che, nello stato in cui si trova e secondo l'uso locale, presenta potenzialità di autonomia funzionale e reddituale e quindi rappresenta un cespite indipendente. L'unità immobiliare è quindi identificata attraverso tre diversi parametri:

- è un'entità fisica: un intero fabbricato (convitto, scuola, ecc.), ovvero una porzione di fabbricato (appartamento, negozio, ecc.), ovvero un insieme di fabbricati (opificio, caserma, ospedale costituito da diversi padiglioni, ecc);
- è un'entità giuridica: appartenenza ad uno stesso proprietario inteso come ditta catastale;
- è un'entità economica: cespite indipendente, inteso come minimo perimetro immobiliare avente capacità di produrre un reddito indipendente e quindi avente autonomia funzionale e reddituale.

Unità Immobiliare Urbana: esempi applicativi (1/6)

Porti, Aeroporti, Stazioni Ferroviarie

In presenza di strutture complesse come porti, aeroporti, stazioni ferroviarie, la normativa catastale prevede che si debbano distinguere gli *immobili o loro porzioni strumentali allo svolgimento del servizio pubblico erogato* (che quindi possono essere visti come unica unità immobiliare e unica unità di consumo elettrico: unità immobiliare “stazione”) dagli *immobili o loro porzioni in cui vengono svolte attività che invece non appaiono strettamente funzionali all'erogazione del predetto servizio*. Questi ultimi andrebbero censiti come altre distinte unità immobiliari, in quanto non strettamente correlabili al servizio di trasporto e ciò indipendentemente dal fatto che siano fisicamente localizzate all'interno del “recinto stazione”; conseguentemente le predette unità immobiliari, distinte dall'unità immobiliare “stazione” devono essere identificate ognuna come una distinta unità di consumo elettrico.

Unità Immobiliare Urbana: esempi applicativi (2/6)

Porti, Aeroporti, Stazioni Ferroviarie

Unità immobiliare “stazione”: vi rientrano i fabbricati o locali utilizzati dai viaggiatori e dal personale adibito al servizio di trasporto, come le biglietterie, le sale d’attesa e di imbarco, le sale di controllo del traffico, i servizi igienici ad uso dei viaggiatori o del personale, le aree occupate dai binari (ovvero da piste aeroportuali o moli marittimi) e dalle banchine destinate al servizio pubblico, ivi comprese quelle adibite alla movimentazione delle merci, i parcheggi siti all’interno del perimetro della stazione fruibili dal personale dipendente, le aree di rispetto o adibite alla sosta dei veicoli di trasporto asserviti alla stazione, i locali utilizzati per il pronto soccorso, quelli adibiti a deposito bagagli, nonché i locali, di limitata consistenza, destinati ai servizi d’ordine e sicurezza, allorché collocati nei fabbricati ospitanti la stazione. Costituiscono altresì cespiti unico con la “stazione”, strettamente funzionali alla gestione della infrastruttura del trasporto, le torri di controllo, i magazzini e le aree per il deposito temporaneo delle merci, le aree o officine destinate alla manutenzione ordinaria dei mezzi di trasporto ed ogni altro spazio o locale indispensabile all’esercizio del pubblico trasporto.

Unità Immobiliare Urbana: esempi applicativi (3/6)

Porti, Aeroporti, Stazioni Ferroviarie

Altre Unità immobiliari (distinte dall'Unità immobiliare “stazione”): le abitazioni e foresterie, i locali ospitanti bar o ristoranti, le rivendite di giornali e di tabacchi, i locali adibiti a vendita o esposizione di qualsiasi altra merce, i centri commerciali, i duty free, gli alberghi, gli ostelli, i dormitori, e gli uffici pubblici o privati, i locali del dopolavoro. Vengono altresì considerate unità immobiliari autonome, le caserme per gli organi addetti alla vigilanza e alla sicurezza se ospitati in specifici fabbricati, gli hangar ed i capannoni per la costruzione e/o manutenzione straordinaria periodica dei veicoli ed il loro ricovero, i magazzini, le aree di deposito per stoccaggio container o merci in genere, le autorimesse e le aree di parcheggio appositamente realizzate ed altre destinazioni autonome rispetto ai servizi di pubblico trasporto. Tali unità immobiliari costituiscono unità immobiliari autonome, censibili nelle categorie ordinarie o speciali.

Unità Immobiliare Urbana: esempi applicativi (4/6)

Fiere Campionarie

Unità immobiliare "Fiera": biglietterie, sale di attesa, locali adibiti ad uffici a diretto servizio di gestione del complesso; servizi igienici; parcheggi auto siti all'interno del perimetro della fiera, ad uso del personale dipendente ed espositori; magazzini merci, piazzali deposito merci e piani caricatori; impianti di trasformazione e produzione dell'energia elettrica per assicurare la continuità dei servizi; impianti di stoccaggio e distribuzione carburanti ad uso interno del complesso fieristico; padiglioni ed aree destinate all'esposizione con relative pertinenze; locali destinati al personale adibito alla vigilanza e alla sicurezza; pronto soccorso; ogni altro spazio o locale strettamente strumentale all'esercizio delle funzioni coerenti con la destinazione d'uso.


Altre Unità immobiliari "Fiera" (distinte dall'Unità immobiliare "Fiera"): abitazioni e foresterie; bar, caffè e ristoranti; rivendite di giornali e tabacchi; negozi di vendita od esposizione di qualsiasi merce; centri commerciali; alberghi e ostelli; uffici pubblici o privati; caserme per gli Organi di vigilanza e sicurezza; musei, pinacoteche, sale convegni e scuole; magazzini, aree di deposito per stoccaggio container o merci in genere; autosilos e aree di parcheggio; altre destinazioni autonome rispetto al servizio espositivo.

Unità Immobiliare Urbana: esempi applicativi (5/6)

Centri commerciali, Ortomercati

Quanto precisato per le infrastrutture dei trasporti pubblici e le fiere è chiaramente estensibile, in analogia, a tutte le altre categorie caratterizzate da simili articolazioni come i centri commerciali, gli ortomercati, ecc.

Nello specifico nel caso dei centri commerciali, degli ortomercati, ecc. cioè nel caso di una media o grande struttura di vendita nella quale più esercizi commerciali sono stati inseriti in una struttura a destinazione specifica e usufruiscono di infrastrutture comuni e di spazi di servizio gestiti, occorre procedere ad una distinzione fra l'unità immobiliare afferente ai servizi condivisi del centro commerciale o dell'ortomercato, dalle altre unità immobiliari identificate nelle singole unità commerciali autonome e capaci di produrre, con caratteri di ordinarietà, un reddito proprio.



Unità Immobiliare Urbana: esempi applicativi (6/6)

Conclusioni

In conclusione, strutture complesse come porti, aeroporti, stazioni ferroviarie, centri commerciali, poli fieristici, ortomercati, ecc. sono identificabili come una pluralità di unità immobiliari nella disponibilità di una pluralità di soggetti e quindi come una pluralità di clienti finali (con le relative unità di consumo). Le linee elettriche presenti all'interno di tali strutture complesse, e utilizzate per connettere elettricamente più unità di consumo tra loro, rientrano nella categoria delle reti private e non possono essere utilizzate al fine di realizzare un ASSPC. Tale classificazione è peraltro coerente con quanto previsto dall'articolo 28 della Direttiva Europea 2009/72/CE che introduce la definizione di Sistema di Distribuzione Chiuso (SDC) e dall'articolo 38, comma 5, del decreto legislativo 93/11 che ricomprende negli SDC le reti elettriche private.

Elementi principali di un SEU/SEESEU

Un sistema qualificabile tra i SEU/SEESEU in generale è caratterizzato dalla presenza dei seguenti elementi principali:

- *uno o più **impianti di produzione di energia elettrica**;*
- *una o più **Unità di Consumo (UC)**;*
- *un **collegamento elettrico privato** che collega tra loro gli impianti di produzione e le unità di consumo che compongono il sistema;*
- *uno o più **punti di connessione alla rete elettrica**;*
- *un solo **produttore** (responsabile della gestione degli impianti di produzione), sia esso una persona fisica o giuridica o un insieme di persone giuridiche appartenenti allo stesso gruppo societario;*
- *un solo **cliente finale** sia esso una persona fisica o giuridiche o un insieme di persone giuridiche appartenenti allo stesso gruppo societario.*

Consumi non configurabili come UC (1/3)

In presenza di un impianto di produzione di energia elettrica i consumi di energia elettrica imputabili a:

- servizi ausiliari di generazione;
- servizi equiparati ai servizi ausiliari di generazione;

non costituiscono una Unità di Consumo e pertanto in presenza di un impianto di produzione di energia elettrica che utilizza parte dell'energia elettrica prodotta per alimentare i predetti servizi **NON si deve presentare richiesta di qualifica SEU/SEESEU** al fine di essere esonerati dal pagamento degli oneri generali di sistema sull'energia prodotta e autoconsumata.

Consumi non configurabili come UC (2/3)

Servizi ausiliari di generazione: i servizi ausiliari di cui alla definizione dell'Unipede (ora Eurelectric). Essi sono i servizi ausiliari della centrale direttamente connessi con la produzione di energia elettrica e comprendono gli impianti di movimentazione del combustibile, l'impianto dell'acqua di raffreddamento, i servizi di centrale, il riscaldamento, l'illuminazione, le officine e gli uffici direttamente connessi con l'esercizio della centrale, nonché tutti quegli elementi degli impianti di produzione da fonti rinnovabili che, ai sensi della deliberazione 47/2013/R/efr, sono ricompresi fra i servizi ausiliari. Rientrano tra i servizi ausiliari anche i consumi delle utenze installate per il rispetto degli obblighi derivanti da decreti di autorizzazione all'esercizio (es. rilevazione emissioni in atmosfera, monitoraggio qualità aria, tutela ambientale, etc.), anche se collocate al di fuori del perimetro dell'impianto di produzione. Infine, nel caso di impianti che utilizzano rifiuti per la produzione di energia elettrica rientrano tra i consumi degli ausiliari di centrale, e pertanto non costituiscono una unità di consumo, tutti i consumi finalizzati alla movimentazione, combustione, trattamento e trasformazione del rifiuto ai fini della produzione di energia elettrica e dei relativi effluenti localizzati nel perimetro dell'impianto.

Consumi non configurabili come UC (3/3)

Servizi equiparati ai servizi ausiliari di generazione: ai fini del TISSPC, sono equiparati ai consumi dei servizi ausiliari di generazione anche i consumi di energia elettrica degli impianti di pompaggio e, nel caso di centrali di produzione di energia elettrica e termica abbinati a reti di teleriscaldamento o teleraffrescamento, anche i consumi di energia elettrica relativi alla produzione e immissione in rete del calore comunque prodotto nell'impianto relativi ad utenze collocate entro il perimetro della centrale di cogenerazione (quali, ad esempio, i consumi elettrici per pompe di calore, frigoriferi ad assorbimento, caldaie ausiliarie). Tali consumi infatti sono strettamente correlati all'attività di produzione di energia elettrica e termica e, pertanto, non costituiscono una unità di consumo.

Elementi principali di un SEU/SEESEU

Un sistema qualificabile tra i SEU/SEESEU in generale è caratterizzato dalla presenza dei seguenti elementi principali:

- *uno o più **impianti di produzione di energia elettrica**;*
- *una o più **Unità di Consumo (UC)**;*
- *un **collegamento elettrico privato** che collega tra loro gli impianti di produzione e le unità di consumo che compongono il sistema;*
- *uno o più **punti di connessione alla rete elettrica**;*
- *un solo **produttore** (responsabile della gestione degli impianti di produzione), sia esso una persona fisica o giuridica o un insieme di persone giuridiche appartenenti allo stesso gruppo societario;*
- *un solo **cliente finale** sia esso una persona fisica o giuridica o un insieme di persone giuridiche appartenenti allo stesso gruppo societario.*

Collegamento elettrico privato

Affinché possa essere realizzato un ASSPC è condizione necessaria, ma non sufficiente, che gli impianti di produzione e le unità di consumo siano connessi tra loro e alla rete elettrica (sia essa una rete pubblica o privata) tramite un *collegamento diretto che deve essere ad uso esclusivo dei soli soggetti costituenti l'ASSPC*. Tale collegamento non può essere condiviso da ulteriori utenti diversi dai soggetti costituenti l'ASSPC, ferma restando la casistica in cui tale collegamento viene utilizzato da Terna o da una impresa distributrice per l'erogazione del pubblico servizio di distribuzione e trasmissione dell'energia elettrica.

Pertanto una o più utenze della rete privata possono costituire un ASSPC:


- qualora esse siano connesse tra loro mediante un collegamento privato, non condiviso da altri utenti della rete privata;
- qualora, pur utilizzando le linee della rete privata, tutte le altre utenze non ricomprese all'interno dell'ASSPC diventino utenze della rete pubblica (di fatto tale soluzione determina la trasformazione della rete privata in linea privata e fa sì che tutte le utenze ad essa connesse non ricomprese nell'ASSPC diventino utenze della rete pubblica).

Elementi principali di un SEU/SEESEU


Un sistema qualificabile tra i SEU/SEESEU in generale è caratterizzato dalla presenza dei seguenti elementi principali:

- *uno o più **impianti di produzione di energia elettrica**;*
- *una o più **Unità di Consumo (UC)**;*
- *un **collegamento elettrico privato** che collega tra loro gli impianti di produzione e le unità di consumo che compongono il sistema;*
- *uno o più **punti di connessione alla rete elettrica**;*
- *un solo **produttore** (responsabile della gestione degli impianti di produzione), sia esso una persona fisica o giuridica o un insieme di persone giuridiche appartenenti allo stesso gruppo societario;*
- *un solo **cliente finale** sia esso una persona fisica o giuridica o un insieme di persone giuridiche appartenenti allo stesso gruppo societario.*

ASSPC con più punti di connessione non interconnessi



ASSPC con più punti di connessione interconnessi




a)

b)

SEU/SEESEU connesso alla rete pubblica tramite più punti di connessione fra loro interconnessi circuitualmente: configurazione fisica (a) e modello virtuale funzionale all'applicazione della regolazione (b)

Elementi principali di un SEU/SEESEU

- *uno o più impianti di produzione di energia elettrica*
- *una o più Unità di Consumo (UC);*
- *un collegamento elettrico privato*
- *uno o più punti di connessione alla rete elettrica*
- *un solo produttore*
- *un solo cliente finale*



SEU
SEESEU-A
SEESEU-B
SEESEU-C

I SEESEU: definizione (1/3)

I sistemi esistenti equivalenti ai sistemi efficienti di utenza (SEESEU) sono realizzazioni che soddisfano tutti i requisiti di cui ai punti i. e ii. e almeno uno dei requisiti di cui ai punti iii., iv. e v.:

- i. sono realizzazioni per le quali l'iter autorizzativo, relativo alla realizzazione di tutti gli elementi principali (unità di consumo e di produzione, relativi collegamenti privati e alla rete pubblica) che la caratterizzano è stato avviato in data antecedente al 4 luglio 2008;
- ii. sono sistemi esistenti all'1 gennaio 2014, ovvero sono sistemi per cui, alla predetta data, sono stati avviati i lavori di realizzazione ovvero sono state ottenute tutte le autorizzazioni previste dalla normativa vigente;

I SEESEU (2/3)

- iii. sono sistemi che rispettano i requisiti previsti per i SEU (**SEESEU-B: i.,ii.,iii.**);
- iv. sono sistemi che connettono, per il tramite di un collegamento privato senza obbligo di connessione di terzi, esclusivamente unità di produzione e di consumo di energia elettrica gestite dal medesimo soggetto giuridico che riveste, quindi, il ruolo di produttore e di unico cliente finale all'interno di tale sistema. L'univocità del soggetto giuridico deve essere verificata all'1 gennaio 2014 ovvero, qualora successiva, alla data di entrata in esercizio del predetto sistema (**SEESEU-A: i., ii., iv.**);
- v. sono SSPC già in esercizio all'1 gennaio 2014 (**SEESEU-C: i., ii., v.**). I SEESEU-C possono essere successivamente annoverati tra i SEESEU-B, continuando quindi ad usufruire dei benefici previsti per i SEU anche dopo il 31 dicembre 2015, qualora siano rispettati tutti i seguenti vincoli:

I SEESEU (3/3)

- ✓ alla data dell'1 gennaio 2014 i soggetti giuridici, eventualmente diversi, che gestiscono le unità di consumo di energia elettrica devono appartenere ad un unico gruppo societario, indipendentemente dalla presenza di uno o più soggetti giuridici che gestiscono gli impianti di produzione;
- ✓ entro il 31 luglio 2015 tutti gli impianti di produzione presenti all'interno della predetta configurazione devono essere gestiti da un unico produttore e tutte le unità di consumo presenti all'interno della predetta configurazione devono essere gestite da un unico cliente finale, non necessariamente coincidente con il predetto produttore;
- ✓ entro il 31 luglio 2015 i predetti impianti di produzione devono essere alimentati da fonti rinnovabili o cogenerativi ad alto rendimento sulla base della valutazione preliminare di impianto di cogenerazione ad alto rendimento.

I SEU: definizione

Il *sistema efficiente di utenza (SEU)* è un sistema in cui

uno o più impianti di produzione di energia elettrica, con potenza complessivamente non superiore a 20 MWe e complessivamente installata sullo stesso sito, alimentati da fonti rinnovabili ovvero in assetto cogenerativo ad alto rendimento, gestiti dal medesimo produttore, eventualmente diverso dal cliente finale,


sono direttamente connessi, per il tramite di un collegamento privato senza obbligo di connessione di terzi, all'unità di consumo di un solo cliente finale (persona fisica o giuridica).

I SEU sono realizzati all'interno di un'area, senza soluzione di continuità, al netto di strade, strade ferrate, corsi d'acqua e laghi, di proprietà o nella piena disponibilità del medesimo cliente e da questi, in parte, messa a disposizione del produttore o dei proprietari dei relativi impianti di produzione.


I SEU: unicità area (1/3)

Nel caso di SEU e SEESEU-B la configurazione composta da unità di consumo, impianti di produzione e collegamento privato tra unità di consumo e impianti di produzione deve insistere su un'unica area. L'unicità dell'area può essere garantita anche tramite la presenza di più particelle catastali contigue, purché tutte nella proprietà o piena disponibilità del cliente finale. A tal fine due particelle si ritengono contigue se, al

netto di strade, strade ferrate, corsi d'acqua e laghi, sono tra loro confinanti. Al riguardo si riportano di seguito alcuni esempi atti a chiarire il predetto concetto.



I SEU: unicità area (2/3)



I SEU: unicità area (3/3)

Nel caso in cui l'impianto di produzione sia realizzato sulla particella 22, l'unità di consumo sulla particella 30 ed il collegamento privato attraversa la particella 21, affinché ci sia unicità dell'area è necessario che le particelle 21, 2 e 30 (particelle contigue) siano nella piena disponibilità del cliente finale. Analogamente si ritiene che le particelle 15 e 30 siano tra loro contigue in quanto separate dalla sola strada, così come le particelle 21 e 31 sono da ritenersi contigue. Sulla base dello stesso criterio:

- le particelle 23 e 3 sono contigue;
- le particelle 22 e 3 non sono particelle contigue;
- le particelle 30 e 16 sono da ritenersi contigue;
- le particelle 30 e 20 non sono contigue in quanto la retta che approssima il confine della particella 30 non incontra il confine della particella 20.

Nel caso in cui l'area su cui sorge il SEU/SEEU-B fosse costituita dalle particelle 30, 16 e 20 il vincolo della contiguità sarebbe rispettato e quindi, in presenza anche della piena disponibilità delle particelle 16, 20 e 30, il vincolo relativo all'unicità dell'area sarebbe rispettato.

I SEU: piena disponibilità dell'area (1/2)


Piena disponibilità di un'area: possesso, in relazione ad una determinata area, di un diritto di proprietà o di altri titoli quali il possesso di un diritto di superficie o di usufrutto, ovvero un titolo contrattuale quale un contratto di comodato d'uso o di locazione. Il diritto di servitù non è un titolo idoneo a ritenere un'area nella piena disponibilità di un soggetto.

I SEU: piena disponibilità dell'area (2/2)

Aree condominiali e piena disponibilità di un'area

In un condominio, un consorzio, una cooperativa si è in presenza di una molteplicità di clienti finali (nel caso del condominio, ad esempio, vi sono tante unità di consumo quante sono le unità immobiliari nella disponibilità dei singoli condòmini più l'unità di consumo relativa ai servizi comuni o servizi condominiali). Affinché possa realizzarsi quindi un SEU o un SEESEU-B è necessario realizzare una configurazione in cui vi sia un unico cliente finale (ad esempio: il singolo condòmino o l'utenza dei servizi condominiali) e un unico produttore. In tali circostanze, la piena disponibilità dell'area in capo al cliente finale intestatario dell'unità di consumo facente parte del SEU/SEESEU-B si ritiene garantita anche qualora il collegamento elettrico privato fra gli impianti di produzione e l'unità di consumo che costituiscono il SEU/SEESEU-B sia realizzato su aree comuni del condominio o del consorzio o della cooperativa, sempre che il cliente finale sia un condòmino ovvero un socio del consorzio o della cooperativa. In tali casi, infatti, si può ritenere che il cliente finale, in quanto condòmino o socio, abbia la disponibilità delle predette aree. Resta ferma la necessità che il predetto collegamento privato sia ad uso esclusivo dei due soggetti costituenti il SEU/SEESEU-B.

Attività propedeutiche alla qualifica: esempio A (1/3)



Attività propedeutiche alla qualifica: esempio A (2/3)

Prima di presentare la richiesta al GSE, è necessario rendere conforme l'ASSPC alle prescrizioni della predetta deliberazione. In particolare:


- il produttore deve essere intestatario dell'officina elettrica di produzione e delle autorizzazioni alla realizzazione ed esercizio dell'impianto di produzione (ove previste dalle normative vigenti). Qualora tale documentazione sia intestata a soggetti diversi è necessario che sia volturata al soggetto che assumerà il ruolo di produttore. Le autorizzazioni alla costruzione (ad esempio SCIA, DIA, ecc.), avendo esaurito gli effetti, non devono essere necessariamente volturate;
- il cliente finale deve essere titolare di tutti i punti di connessione alla rete pubblica dell'ASSPC, ad eccezione dei punti di connessione di cui all'articolo 18 del TISSPC. Qualora l'ASSPC presenti uno o più punti di connessione alla rete pubblica, diversi da quelli di cui all'articolo 18 del TISSPC, intestati a soggetti diversi, è necessario volturare la titolarità dei predetti punti al cliente finale;
-

Attività propedeutiche alla qualifica: esempio A (3/3)

.....

- tutti gli impianti di produzione presenti nell'ASSPC devono essere registrati nel sistema GAUDÌ. Pertanto, qualora i dati registrati sul sistema GAUDÌ relativi agli impianti di produzione rientranti nell'ASSPC non siano aggiornati, è necessario procedere al loro aggiornamento. In caso contrario, il procedimento di qualifica non potrà essere concluso positivamente;
- il regolamento di esercizio deve essere redatto nel rispetto della deliberazione 578/2013/R/eel e deve essere sottoscritto da tutti i soggetti che costituiscono l'ASSPC (produttore e cliente finale). Qualora tale regolamento sia stato sottoscritto prima dell'entrata in vigore della deliberazione 578/2013/R/eel e non sia ad essa conforme, è necessario aggiornarlo;
- occorre verificare che l'area sulla quale sorge l'ASSPC e i singoli elementi che caratterizzano l'ASSPC siano correttamente accatastati (si veda al riguardo, in particolare quanto previsto dal TISSPC in relazione alla definizione di unità di consumo e in relazione al vincolo di unicità e contiguità dell'area su cui sorge un SEU o un SEESEU-B).

Attività propedeutiche alla qualifica: esempio B (1/4)



Attività propedeutiche alla qualifica: esempio B (2/4)


Prima di presentare la richiesta al GSE, è necessario rendere conforme l'ASSPC alle prescrizioni del TISSPC. In particolare, ferme restando le verifiche dell'esempio A, in presenza di configurazioni esistenti caratterizzate dalla presenza di più unità di consumo e più impianti di produzione e tali da non rispettare nel loro insieme i requisiti per ottenere la qualifica di SEESEU o di SEU, è possibile, coerentemente con quanto previsto dall'articolo, 26 comma 26.2, del TISSPC, limitare la qualifica di SEESEU o SEU ad una parte della configurazione impiantistica esistente, prevedendo che le restanti utenze siano considerate come utenze della rete pubblica. In tali casi, è necessario che le unità di consumo e gli impianti di produzione che si vogliono escludere dall'ASSPC diventino utenze della rete pubblica, presentando al gestore di rete concessionario una richiesta di connessione alla rete pubblica.

Attività propedeutiche alla qualifica: esempio B (3/4)


A tal fine il gestore di rete concessionario è tenuto:

- ad adeguare / sostituire / installare o a richiedere l'adeguamento / sostituzione / installazione delle apparecchiature di misura (a seconda di quale sia il soggetto responsabile di ciascuna delle attività in cui si suddivide il servizio di misura ai sensi della regolazione vigente) su ciascun punto di connessione delle utenze oggetto di richiesta di connessione alle linee elettriche private dell'ASSPC;
- a modificare gli algoritmi di misura e gli allegati 5 al Contratto di dispacciamento relativi alle utenze che hanno richiesto la connessione alla rete pubblica, nonché all'ASSPC come identificato a seguito delle richieste di connessione avanzate per le predette utenze;
- a censire fra gli utenti della rete pubblica ciascuna delle predette utenze per le quali è stata richiesta la connessione e a rilasciare un codice POD in relazione a ciascun punto di connessione alle linee private (ciò poiché tali utenze vengono considerate a tutti gli effetti utenze della rete pubblica e i predetti punti di connessione costituiscono una connessione virtuale alla rete pubblica. Tali punti per le finalità della deliberazione 578/2013/R/eel sono chiamati POD "virtuali");
- ad attivare una fornitura di energia elettrica per ciascuna delle predette utenze.

Attività propedeutiche alla qualifica: esempio B (4/4)



Attività propedeutiche alla qualifica: esempio C (1/2)




Attività propedeutiche alla qualifica: esempio C (2/2)

Prima di presentare la richiesta al GSE, è necessario rendere conforme l'ASSPC alle prescrizioni del TISSPC. In particolare, ferme restando le verifiche dell'esempio A, in presenza di un ASSPC caratterizzato dalla presenza di più unità di consumo (si veda al riguardo quanto previsto dal TISSPC ed in particolare dall'articolo 23 del predetto provvedimento) gestite dal medesimo cliente finale o da clienti finali appartenenti al medesimo gruppo societario, occorre presentare al gestore di rete concessionario, secondo modalità dal medesimo definite, una richiesta di connessione finalizzata a censire le diverse unità di consumo facenti parte dell'ASSPC. A tal fine il gestore di rete procede:

- a censire le singole unità di consumo definendo, per ciascuna di esse, un'anagrafica contenente tutte le informazioni necessarie all'attuazione di quanto previsto dall'articolo 23 del TISSPC e rilasciando per ciascuna di esse un codice identificativo univoco (codice identificativo delle UC_{interne}) definito secondo quanto stabilito da Terna nelle disposizioni redatte e approvate ai sensi dei commi 22.6 e 22.7 del TISSPC;
- ad adeguare/sostituire/installare su ciascun punto di connessione delle UC_{interne} alle linee private dell'ASSPC le apparecchiature di misura finalizzate a rilevare i consumi di ciascuna delle predette UC_{interne}, qualora si renda necessaria la misura dell'energia elettrica consumata da ciascuna UC_{interna};

Attività propedeutiche alla qualifica: esempio D (1/3)



Attività propedeutiche alla qualifica: esempio D (2/3)

Nel caso in cui un ASSPC, al 31 dicembre 2013, sia nella condizione di poter essere qualificato come SEESEU-C per un determinato perimetro e, al tempo stesso, in relazione ad un perimetro più ridotto, sia nella condizione di poter essere qualificato come SEESEU-A, si hanno a disposizione diverse opzioni:

- a) si procede a qualificare il sistema come SEESEU-C effettuando, entro il 31 luglio 2015, le modifiche di cui al comma 26.1 del TISSPC al fine di poter rientrare nei SEESEU-B a parità di perimetro per il periodo successivo al 2015;

.....

Attività propedeutiche alla qualifica: esempio D (3/3)

- b) si procede a qualificare il sistema come SEESEU-C senza prevedere le modifiche di cui al comma 26.1 del TISSPC. In tali casi, con le tempistiche e le modalità previste dalle regole applicative del GSE, è comunque possibile presentare per il 2016 la richiesta di qualifica come SEESEU-A o SEESEU-B per un perimetro ridotto, purché ricorrano tutte le condizioni necessarie (ivi inclusa, nel caso di SEESEU-A, la coincidenza tra cliente e produttore al 31 dicembre 2013 o alla data di entrata in esercizio se successiva). Questa situazione non si configura come evoluzione di un SEESEU-C verso altre qualifiche ma si configura come una nuova richiesta di qualifica. Pertanto, le attività necessarie per poter definire il perimetro ridotto (quali la modifica della connessione esistente e la trasformazione delle utenze esterne al SEESEU-A o al SEESEU-B in utenze della rete pubblica) devono essere completate prima della presentazione della nuova richiesta di qualifica come SEESEU-A o SEESEU-B al GSE. La predetta nuova qualifica decorrerà dal mese successivo a quello in cui è stata presentata la richiesta;
- c) si procede a qualificare il sistema direttamente come SEESEU-A in relazione al perimetro ridotto, richiedendo al gestore di rete, prima della presentazione della richiesta di qualifica, la ricomprensione fra le utenze della rete pubblica delle utenze non rientranti nel suddetto perimetro ridotto.

Perimetro ASSPC non corretto e preavviso di rigetto

In presenza di una richiesta di qualifica di un ASSPC come SEU o SEESEU, qualora, dalla valutazione della pratica, emergesse che il perimetro dell'ASSPC non è stato correttamente individuato ai fini della qualifica richiesta, il GSE, sulla base delle informazioni fornite, verifica se il perimetro individuato presenta le caratteristiche per ottenere la qualifica richiesta, comunicando al richiedente l'esito del procedimento amministrativo. In caso di comunicazione, da parte del GSE, di motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza (preavviso di rigetto), il richiedente, in risposta al preavviso di rigetto e nei termini previsti dal GSE, può individuare, laddove ne ricorrano le condizioni ed in assenza di ulteriori motivi ostativi, un perimetro di sistema ridotto o rivisto (perimetro rivisto) rispetto a quello inizialmente indicato nella richiesta di qualifica. In tali casi, il GSE valuta le eventuali osservazioni trasmesse in relazione al perimetro rivisto entro i termini dell'istruttoria, applicando i medesimi principi previsti per le richieste di qualifica pervenute entro il 30 settembre 2015, ivi inclusa la decorrenza dei benefici derivanti dalla qualifica rilasciata. La revisione del perimetro dell'ASSPC può essere fatta dal richiedente una sola volta per ciascuna richiesta di qualifica presentata.

SEESEU: potenziamenti, rifacimenti, nuove realizzazioni (1/3)

I commi 26.4, 26.5, 26.6 e 26.7 introducono alcuni vincoli alle tipologie di interventi di potenziamento, rifacimento, nuove realizzazioni effettuabili in un SEESEU. In particolare:

- il comma 26.4 stabilisce che la potenza massima installabile in un SEESEU-A o SEESEU-B è il massimo fra 20 MW e il valore della potenza complessiva degli impianti di produzione già in esercizio all'1 gennaio 2014 o per i quali l'iter autorizzativo sia stato avviato prima del 4 luglio 2008 e concluso entro l'1 gennaio 2014;
- il comma 26.5, invece, stabilisce che, per i SEESEU-C, la potenza massima installabile è il massimo fra 20 MW e il valore della potenza complessiva degli impianti di produzione già in esercizio all'1 gennaio 2014;
- i commi 26.6 e 26.7, invece, stabiliscono che, fermi restando i vincoli sulla potenza complessivamente installata di cui ai commi 26.4 e 26.5, gli interventi di potenziamento, rifacimento, nuova realizzazione effettuati in un SEESEU a seguito dell'entrata in vigore del TISSPC (1 gennaio 2014) devono prevedere l'utilizzo esclusivo di fonti rinnovabili e/o impianti in assetto cogenerativo ad alto rendimento.

SEESEU: potenziamenti, rifacimenti, nuove realizzazioni (2/3)

Tali vincoli sono relativi agli impianti di produzione realizzati all'interno di un SEESEU e non coinvolgono, invece, le unità di consumo.

Pertanto, ferma restando l'esistenza di un nucleo originario (insieme di impianti di produzione e di consumo connessi, tramite collegamenti privati, tra loro e alla rete elettrica) qualificabile come SEESEU, la sua evoluzione non presenta vincoli in relazione alle modifiche apportabili all'insieme delle unità di consumo (naturalmente purché continui ad essere soddisfatta l'unicità del soggetto giuridico cliente finale /produttore per i SEESEU-A, l'unicità dell'unità di consumo per i SEESEU-B, ovvero la presenza di soli clienti finali appartenenti allo stesso gruppo societario per i SEESEU-C), mentre presenta vincoli in relazione all'evoluzione degli impianti di produzione.

Più in dettaglio, nel caso in cui siano state apportate modifiche al nucleo originario del SEESEU tramite interventi di potenziamento, rifacimento o nuova realizzazione si possono verificare le seguenti casistiche:

SEESEU: potenziamenti, rifacimenti, nuove realizzazioni (3/3)

- se gli interventi di potenziamento, rifacimento o nuova realizzazione sono stati conclusi prima dell'entrata in vigore del TISSPC (1 gennaio 2014) e gli impianti di produzione oggetto di intervento sono rientrati in esercizio entro la predetta data:
 - ✓ nel caso dei SEESEU-A, non vi sono vincoli sulla tipologia di impianto di produzione, ma solo sul fatto che venga rispettata la condizione di univocità del soggetto giuridico produttore/cliente finale all'1 gennaio 2014;
 - ✓ nel caso dei SEESEU-B, devono essere rispettati i vincoli di unicità dell'area e dell'unità di consumo, nonché il vincolo di utilizzare solo fonti rinnovabili e /o impianti in assetto cogenerativo ad alto rendimento;
 - ✓ nel caso dei SEESEU-C, non vi sono vincoli, fermo restando il fatto che la qualifica ha validità fino al 31 dicembre 2015 (al netto di quanto previsto dal comma 26.1 del TISSPC);
- se gli interventi di potenziamento, rifacimento o nuova realizzazione sono stati conclusi dopo l'entrata in vigore del TISSPC, vale quanto direttamente previsto dai commi 26.4, 26.5, 26.6 e 26.7 del TISSPC (ferma restando la possibilità di completare gli interventi su un SEESEU-A il cui iter autorizzativo era già avviato al 4 luglio 2008 e era già concluso all'1 gennaio 2014).

Morosità cliente finale e connessione di emergenza

Connessione di emergenza contro il rischio di morosità: una connessione specifica per gli ASSPC, che prevede la realizzazione di un punto di connessione di emergenza attivabile esclusivamente in presenza di una riduzione in potenza o di una disconnessione per morosità del cliente finale presente nell'ASSPC.

In tali casi, dovrà essere installato da parte del produttore un dispositivo che permetta l'apertura del collegamento fra l'impianto di produzione e l'utenza del cliente finale a seguito della chiusura del collegamento fra l'impianto di produzione e il punto di emergenza.

Il dispositivo di cui al comma 18.5 del TISSPC può anche essere utilizzato nei casi di morosità del cliente finale verso il produttore presente nell'ASSPC (in relazione quindi alla sola energia elettrica che non utilizza la rete pubblica), ad eccezione dei casi in cui per tale ASSPC sia attiva la convenzione di scambio sul posto. Nei casi di morosità del cliente finale verso il solo produttore presente nell'ASSPC e non anche verso il venditore, l'apertura del collegamento fra cliente finale e produttore, con conseguente utilizzo del punto di connessione di emergenza per morosità di cui all'articolo 18 del TISSPC, non comporta la disconnessione del cliente finale dal POD principale dell'ASSPC.

I diversi attori in gioco: il GSE

Il GSE è il soggetto che:

- definisce le Regole tecniche per la presentazione della richiesta di qualifica nel caso di SEU e SEESEU;
- rilascia le qualifiche di SEU e SEESEU.

I diversi attori in gioco: TERNA

TERNA è il soggetto che:

- sentito il GSE e le imprese distributrici (per quanto di rispettiva competenza) definisce eventuali ulteriori flussi informativi fra il sistema GAUDÌ e i sistemi del GSE e delle imprese distributrici necessari per la completa implementazione del provvedimento;
- gestisce tramite il sistema GAUDÌ il censimento di tutti gli ASSPC.

I diversi attori in gioco: CCSE

CCSE è il soggetto che:

- deve riscuotere gli oneri generali di sistema che ai sensi delle disposizioni di legge i diversi tipi di ASSPC devono versare al sistema;
- definisce le modalità e le tempistiche per procedere alla predetta riscossione, avvalendosi eventualmente di Terna, del GSE, delle imprese distributrici e delle dichiarazioni fornite all'Agenzia delle Dogane dai soggetti presenti nell'ASSPC.

CCSE sta terminando la definizione delle Regole tecniche di propria competenza.

I diversi attori in gioco: i GdR concessionari (1/3)

I GdR sono i soggetti che devono:

- modificare le MCC e i propri sistemi informativi al fine di recepire le nuove disposizioni in materia di connessione degli ASSPC;
- implementare i nuovi flussi informativi definiti da Terna al fine di inserire nel sistema GAUDÌ i dati relativi agli ASSPC;
- implementare i flussi per comunicare al GSE i SEU e SEESEU che hanno presentato richiesta di adeguamento della connessione esistente;
- mappare gli ASSPC con più punti di connessione alla rete pubblica, di cui almeno uno sulla propria rete ed eventualmente adeguare le modalità di gestione dei medesimi punti alle disposizioni del TISSPC (ad esempio algoritmi di misura, responsabilità del servizio di misura nei singoli punti di connessione, ecc.) (*articolo 9*);

I diversi attori in gioco: i GdR concessionari (2/3)

- definire un piano di adeguamento delle apparecchiature di misura dell'energia elettrica prodotta per gli ASSPC per i quali è necessaria la misura dell'energia elettrica prodotta (*comma 10.5*);
- definire gli algoritmi per il calcolo dell'energia consumata da ciascuna unità di consumo presente all'interno degli ASSPC, dove previsto (*comma 10.6*);
- verificare l'adeguatezza delle AdM presenti all'interno di SEU e SEESEU esistenti che hanno perso la predetta qualifica per effetto di una modifica apportata al sistema semplice di produzione e consumo e qualora necessario imporre l'installazione o la sostituzione delle AdM per la misura dell'energia elettrica prodotta (*comma 8.4*);
- definire con CCSE i flussi per l'invio delle informazioni necessarie ai fini della quantificazione del valore degli oneri generali dovuti da parte del referente dell'ASSPC non rientrante fra i SEU e i SEESEU;

I diversi attori in gioco: i GdR concessionari (3/3)

- censire le unità di consumo presenti negli ASSPC e installare le AdM sui punti di connessione delle predette unità alle linee interne all'ASSPC qualora vi siano più unità di consumo (comma 23.2);
- acquisire dal GAUDÌ le informazioni relative agli ASSPC presenti sulla propria rete e avviare dal 2015 un'attività di verifica sui propri sistemi finalizzata a verificare l'esistenza di punti di connessione attraverso cui avvengono immissioni e prelievi (diversi da quelli attribuibili agli ausiliari di centrale o ai servizi ad essi equiparati) non attribuiti ad ASSPC registrati in GAUDÌ.

Grazie per l'attenzione

Autorità per l'energia elettrica il gas ed il sistema idrico

Direzione mercati

Unità Produzione di energia, fonti rinnovabili ed efficienza energetica

Piazza Cavour, 5

20121 Milano

mercati@autorita.energia.it

www.autorita.energia.it

Tel: 02 – 655 65 290

Fax: 02 – 655 65 265